L'AGREN s.r.l.

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

CODICE DI CONDOTTA

DICEMBRE 2025

1. PREMESSA _____ *2*

*2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*_____ *2*

*3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI SOCIALI E ALLE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE E ADEMPIMENTI DICHIARATIVI*_____ *4*

*4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON SOGGETTI INTERNI E TERZI ALLA SOCIETA'*___ *6*

5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI _____ *8*

*6. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI*_____ *9*

7. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI RISPETTO DELLE NORME DI TUTELA AMBIENTALE 12

8. OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE _____ *13*

9. SANZIONI _____ *15*

1. PREMESSA

Il presente documento contiene le "Linee di Condotta" alle quali Amministratori, Sindaci, dirigenti, dipendenti della Società e in generale tutti coloro che operano in nome e/o per conto e/o nell'interesse della Società, o che con la stessa intrattengono relazioni di affari ("Destinatari delle Linee di Condotta") devono attenersi per evitare il determinarsi di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di fatti illeciti in genere, e tra questi in particolare dei reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/20011.

Le Linee di Condotta individuano, se pur a titolo non esaustivo, comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare", con riferimento in particolare ai rapporti con la Pubblica Amministrazione (o anche "PA"), con i soggetti terzi, nonché alle attività e agli adempimenti societari, al corretto utilizzo degli strumenti informatici ed ai rapporti con i dipendenti, specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico.

I Destinatari delle Linee di Condotta sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nel paese in cui la Società opera.

I Destinatari delle Linee di Condotta sono impegnati al rispetto delle procedure aziendali e si ispirano ai principi del Codice Etico in ogni decisione o azione attinente alla gestione della Società.

I Responsabili di funzione o Responsabili Interni devono curare che:

-per quanto ragionevolmente possibile, tutti i dipendenti siano edotti sulla normativa e sui comportamenti conseguenti e, qualora abbiano dei dubbi sulle modalità da seguire, siano adeguatamente indirizzati;

-sia attuato un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico.

2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Di seguito vengono esposti i principi di comportamento relativi all'area del "fare" e del "non fare", specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice etico, da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati ex D. Lgs. 231/01 ed in particolare da quanto previsto dall'art.24 del D. Lgs. 231/01.

Area del "fare"

I responsabili delle funzioni che hanno contatti formali ed informali con la Pubblica Amministrazione devono:

- dare ai propri collaboratori indicazioni precise sulle modalità di comportamento da assumere con i diversi soggetti pubblici, infondendo la conoscenza della norma nonché la consapevolezza delle circostanze che possono essere a rischio reato;
- prevedere da e verso la Pubblica Amministrazione sistemi di tracciabilità dei flussi informativi;

- prevedere una apposita clausola di stretta osservanza dei principi etici adottati dalla Società nel caso di incarichi attribuiti a soggetti esterni che operano in qualità di rappresentanti dell'Ente; inoltre tali incarichi devono essere conferiti in maniera formale;
- prevedere che dipendenti e collaboratori esterni si impegnino a comunicare all'Organismo di Vigilanza, unicamente in forma non anonima, qualsiasi violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo.

Di converso, l'Ente e l'Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla segnalazione.
L'Organismo di Vigilanza allo stesso modo tutela la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Area del "non fare"

Nei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione è vietato:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro aventi ad oggetto fini diversi da quelli istituzionali e di servizio;
- effettuare spese di rappresentanza senza giustificativi e aventi scopi diversi da obiettivi prettamente aziendali;
- promettere o concedere direttamente o indirettamente omaggi/regalie dirette o indirette di ingente valore;
- procurare o promettere di procurare informazioni e/o documenti riservati;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori segnalati dai rappresentanti stessi della Pubblica Amministrazione come condicio sine qua non per il futuro svolgimento delle attività (es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato).

I divieti di cui sopra devono ritenersi altresì validi nei rapporti indiretti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione mediante terzi fiduciari.
Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione, è vietato:

- esibire documenti falsi o artefatti;
- assumere un comportamento menzognero al fine di indurre in errore la Pubblica Amministrazione;
- nella valutazione tecnico-economica riguardante i servizi offerti/forniti, tralasciare volutamente informazioni dovute, al fine di rivolgere a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- accedere, senza autorizzazione, ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, al fine di procurarsi e/o modificare informazioni a vantaggio dell'Azienda;

- abusare della posizione di incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità a vantaggio dell'Azienda.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI SOCIALI E ALLE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE E ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Di seguito vengono esposti i principi di comportamento da seguire per evitare di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/01 e dall'art. 25 ter – comma 1 (introdotto dal D.L. 190/2012) e dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001.

Area del "fare":

I soggetti e i servizi coinvolti nelle attività relative alle comunicazioni sociali devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali e degli adempimenti fiscali;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- osservare tutte le disposizioni poste dalla legge circa la predisposizione dell'obbligazione tributaria e dei correlati adempimenti dichiarativi;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- effettuare ogni operazione e transazione in modo legittimo, coerente, congruo e previa adeguata autorizzazione, assicurando la corretta registrazione, nonché la verificabilità in ogni momento del relativo processo decisionale, autorizzativo e di svolgimento;
- redigere in modo completo, preciso e affidabile le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il bilancio, le relazioni o le comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa;
- gestire le transazioni fiscali e le operazioni di alienazione di beni aziendali, assicurando un comportamento trasparente e corretto ed il rispetto della normativa di riferimento;
- archiviare la documentazione contabile, amministrativa e fiscale con precisione e diligenza;
- consentire l'accesso alla documentazione contabile, amministrativa e fiscale da parte delle Funzioni competenti, degli Organi di controllo interno dell'Autorità Pubblica in occasione di eventuali verifiche.

Area del "non fare":

Si evidenziano qui di seguito le condotte che i soggetti su citati non devono porre in essere:

- rappresentare o trasmettere dei dati falsi, o comunque non rispondenti alla realtà, per l'elaborazione e la predisposizione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- rappresentare dati falsi o artefatti nelle dichiarazioni fiscali;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- impedire materialmente le attività di controllo o comportamenti che risultino di ostacolo a tale attività;
- esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti al vero, o occultare fatti rilevanti, relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- emettere, contabilizzare ed inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture indirizzate a soggetti diversi dai reali destinatari, ovvero per importi non corrispondenti a quanto descritto nel documento stesso;
- pagare, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture o altri documenti per operazioni - anche parzialmente - inesistenti;
- indicare, nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate soggettivamente o oggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento o ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- non presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, pur essendo obbligatorie;
- non versare le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti;
- occultare, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- compiere operazioni di alienazione simulata o qualsiasi altro atto fraudolento sui beni della Società idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi nell'ambito delle transazioni e nelle operazioni rilevanti dal punto di vista fiscale.

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON SOGGETTI INTERNI E TERZI ALLA SOCIETA'

Di seguito vengono esposte le linee guida di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati ex D. Lgs. 231/01 ed in particolare da quanto previsto dagli artt. 24 ter, 25 e 25 quater.

Area del "fare"

I soggetti e i servizi coinvolti nelle attività relative alla gestione della società e i soggetti che hanno potere di spesa devono:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nell'espletamento di tutte le attività svolte nell'ambito della Gestione dei rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società;
- osservare tutti i regolamenti, i protocolli e le procedure che disciplinano l'attività aziendale, con riferimento all'approvvigionamento di beni, servizi e lavori, nonché con riferimento alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- effettuare, nel momento in cui si instaurano rapporti commerciali, siano essi di natura attiva o passiva, tutte le verifiche richieste da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale, o che appaiano comunque opportune in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società viene in contatto e delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale.
- prevedere sistemi di tracciabilità dei flussi informativi da e verso i soggetti esterni che operano in qualità di rappresentanti dell'Ente. I potenziali incarichi devono essere conferiti in maniera formale, prevedendo una apposita clausola di stretta osservanza dei principi etici adottati;
- i fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo la specifica procedura;
- nei contratti con clienti e fornitori deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze in caso di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto (es. clausola risolutiva espressa):
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- prevedere che dipendenti e collaboratori esterni si impegnino a comunicare all'Organismo di Vigilanza, unicamente in forma non anonima, qualsiasi violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo.

Di converso, l'Ente e l'Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza allo stesso modo tutela la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Nel caso in cui i responsabili di funzione vengano a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato ex D. Lgs 231/01 in merito ai processi operativi di competenza, o

altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, sono tenuti a darne formale immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Area del "non fare"

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, agli Esponenti Aziendali, in via diretta, e ai Consulenti e i Partner, in relazione al tipo di rapporto con la Società, è vietato:

- effettuare spese di rappresentanza senza giustificativi e aventi scopi diversi da obiettivi prettamente aziendali;
- procurare o promettere di procurare informazioni e/o documenti riservati;
- effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme di modico valore, o di acquisti urgenti, che non possano essere preventivati;
- acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla provenienza;
- instaurare e/o intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti.
- ostacolare lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all'ipotesi del reato associativo considerato;
- promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale;
- implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nelle forma associativa e con le modalità di cui sopra, si ponga in contrasto con l'utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell'ordine economico e dell'ordine pubblico;
- attuare - anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria - condotte che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione all'associazione illecita;
- contribuire - anche attraverso il proprio assetto organizzativo - a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell'interesse dell'associazione illecita;
- predisporre - ovvero contribuire a predisporre - i mezzi attraverso i quali supportare l'operatività della associazione illecita;

- promuovere o comunque proporre, la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell'ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società.

5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI

Di seguito vengono esposte le linee guida di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati ex D. Lgs. 231/01 ed in particolare da quanto previsto dagli artt. 25 septies e 25 duodecies.

Area del "fare"

I soggetti e i servizi coinvolti nelle attività a rischio devono:

- considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali e dalla normativa di riferimento dirette alla tutela dei lavoratori.
- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare.
- prevedere che dipendenti e collaboratori esterni si impegnino a comunicare all'Organismo di Vigilanza, unicamente in forma non anonima, qualsiasi violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo.

Di converso, l'Ente e l'Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza allo stesso modo tutela la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Nel caso in cui i responsabili di funzione vengano a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato ex D. Lgs 231/01 in merito ai processi operativi di competenza, o altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con

rischi di impatto aziendale, sono tenuti a darne formale immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Area del "non fare"

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, agli Esponenti Aziendali, in via diretta, e ai Consulenti e i Partner, in relazione al tipo di rapporto con la Società, è vietato:

- fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;
- fare ricorso, in alcun modo, all'impiego di immigrati irregolari.

6. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI

Di seguito vengono esposte le linee guida di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati ex D. Lgs. 231/01 ed in particolare da quanto previsto dagli artt. 24 bis e 25 bis 1.

Area del "fare"

Le misure generali per la prevenzione dei reati informatici, e poste a presidio di attività finalizzate al trattamento illecito di dati, sono:

- la previsione di idonee procedure per l'assegnazione e la gestione di credenziali di autorizzazione personali (username, password e smart card) e la determinazione di coerenti termini di validità delle medesime;
- la previsione di idonee procedure per l'autenticazione ed il conseguente accesso agli strumenti informatici;
- il conferimento a Dirigenti, Dipendenti, Consulenti e Partners delle credenziali di accesso alle diverse sezioni del sistema informatico aziendale, ed in genere a dati, informazioni, sistemi informatici e telematici cui la Società abbia accesso, nei limiti in cui tale accesso sia funzionale allo svolgimento del relativo incarico, e coerente agli obiettivi aziendali;
- la responsabilizzazione di ogni singolo utente riguardo le attività di salvataggio e memorizzazione di dati, nell'ambito dei più ampi presidi posti dalla Società a tutela della sicurezza, della integrità, e della riservatezza dei dati;
- il corretto utilizzo della posta elettronica aziendale per ragioni (di norma) giustificate da esigenze di servizio.
- prevedere che dipendenti e collaboratori esterni si impegnino a comunicare all'Organismo di Vigilanza, unicamente in forma non anonima, qualsiasi violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo.

Di converso, l'Ente e l'Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla segnalazione. L'Organismo

di Vigilanza allo stesso modo tutela la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Area del "non fare"

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, agli Esponenti Aziendali, in via diretta, e ai Consulenti e i Partner,in relazione al tipo di rapporto con la Società, è vietato:

- modificare le configurazioni standard di software ed hardware aziendale;
- aggirare le regole di sicurezza imposte sugli strumenti informatici aziendali e sulle reti di collegamento interne ed esterne;
- eludere sistemi di controllo posti a presidio di, o al fine di restringere l'accesso a, sistemi informatici o telematici, e comunque di accedere ai predetti sistemi in mancanza delle necessarie autorizzazioni;
- trasmettere o comunicare a terzi, o acquisire a qualsiasi titolo da terzi, password, codici, dati o informazioni di sorta, atti a consentire al solo legittimo detentore l'accesso o la permanenza all'interno di sistemi informatici o telematici;
- trasmettere attraverso lo strumento informatico materiale di proprietà della Società e/o confidenziale qualora i destinatari siano indirizzi non definiti e riconosciuti dal sistema aziendale;
- trasmettere mail contenenti credenziali di autorizzazione personali (username e password, PIN e PUK della smart card) ovvero l'indirizzo di posta elettronica personale, in caso di comunicazioni al di fuori della realtà aziendale non motivate da ragioni di servizio;
- trasmettere comunicazioni comunque contrarie alla morale e al buon costume;
- connettersi, navigare, consultare siti web che siano da considerarsi illeciti alla luce delle disposizioni organizzative interne e quindi, a titolo esemplificativo, siti che presentino contenuti:
  - ✓ contrari alla morale, alla libertà di culto ed all'ordine pubblico,
  - ✓ che consentano violazione della privacy di persone fisiche e giuridiche,
  - ✓ che promuovano o appoggino movimenti terroristici o sovversivi, riconducibili ad attività di pirateria informatica,
  - ✓ che violino le norme dettate in materia di copyright e di proprietà intellettuale
- modificare le configurazioni standard di software ed hardware aziendale;
- aggirare le regole di sicurezza imposte sugli strumenti informatici aziendali e sulle reti di collegamento interne ed esterne;
- eludere sistemi di controllo posti a presidio di, o al fine di restringere l'accesso a, sistemi informatici o telematici, e comunque di accedere ai predetti sistemi in mancanza delle necessarie autorizzazioni;

- trasmettere o comunicare a terzi, o acquisire a qualsiasi titolo da terzi, password, codici, dati o informazioni di sorta, atti a consentire al solo legittimo detentore l'accesso o la permanenza all'interno di sistemi informatici o telematici;
- il personale dipendente non può divulgare attraverso i social media informazioni riservate, come la corrispondenza interna, informazioni di terze parti di cui è a conoscenza (ad esempio partner, istituzioni, utenti, stakeholder, ecc.) o informazioni su attività lavorative. Servizi, progetti e documenti non ancora resi pubblici, decisioni da assumere e provvedimenti relativi a procedimenti in corso, prima che siano stati ufficialmente deliberati, pubblicato e/o comunicati formalmente alle parti interessate,
- fermo restando il corretto esercizio delle libertà sindacali e del diritto di critica, il personale dipendente è tenuto ad astenersi dalla trasmissione e diffusione di messaggi minatori o ingiuriosi, commenti e dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti della Società, riferiti alle attività istituzionali dell'ente e più in generale al suo operato, che per le forme e i contenuti possano comunque nuocere alla Società, ledendone l'immagine o compromettendone l'efficienza;
- deve rispettare la privacy dei colleghi, evitando riferimenti all'attività lavorativa svolta, fatte salve le informazioni di dominio pubblico;
- non può divulgare foto, video, o altro materiale multimediale, che riprenda locali e personale senza l'esplicita autorizzazione dei vertici della società e degli uffici preposti;
- non può aprire blog, pagine o altri canali recanti il nome o il logo o l'immagine della società che trattino argomenti riferiti all'attività istituzionale dell'ente, senza autorizzazione preventiva dei vertici societari e degli uffici preposti;
- non può utilizzare il logo o l'immagine della società in account personali e non lavorativi.

La violazione di tali regole di comportamento è fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

6.1 Linee di condotta in materia di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e protezione dei dati

Le funzioni aziendali, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto delle seguenti linee di condotta:

- l'impiego di sistemi di AI è consentito esclusivamente per finalità lecite, coerenti con le attività aziendali e previamente autorizzate secondo le procedure interne;
- è vietato utilizzare sistemi di AI in modo tale da aggirare o compromettere le misure di sicurezza informatica, i controlli di accesso o i presìdi di protezione dei dati personali;
- il trattamento di dati personali mediante sistemi di AI deve avvenire nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione, nonché delle istruzioni organizzative e tecniche impartite dall'ente;

- i sistemi di AI devono essere utilizzati sotto adeguata supervisione umana, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità assegnate, evitando automatismi decisionali non autorizzati;
- eventuali anomalie, incidenti di sicurezza, utilizzi impropri o rischi di trattamento illecito dei dati devono essere tempestivamente segnalati secondo i canali previsti dal Modello 231 e dal sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

7. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI RISPETTO DELLE NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Di seguito vengono esposte le linee guida di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati ex D. Lgs. 231/01 ed in particolare da quanto previsto dall'art.25 undecies.

Area del "fare"

I soggetti e i servizi coinvolti nelle attività relative al rispetto delle norme di tutela ambientale devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla tutela ambientale;
- conservare e compilare tutta la documentazione prescritta dalle norme di legge o dalle autorizzazioni amministrative;
- verificare e conservare tutte le autorizzazioni ambientali di soggetti terzi con cui la società intrattiene rapporti di collaborazione per attività che possano avere impatto sull'ambiente ovvero sono sottoposte alla disciplina del Testo unico ambientale;
- collaborare efficacemente con le autorità preposte ai controlli;
- riesaminare periodicamente i processi produttivi e le attività svolte con il fine di minimizzare gli impatti ambientali;
- ridurre i propri consumi energetici e idrici;
- favorire ove possibile il riciclo ed il recupero;
- preservare le risorse idriche superficiali e sotterranee;
- rispettare i valori limite delle emissioni in aria e degli scarichi imposti dalla legge;
- prevenire situazioni che possono causare danni all'ambiente nell'ambito delle attività proprie;
- prestare massima attenzione alla prevenzione dell'inquinamento;
- proteggere le specie animali e vegetali.

Area del "non fare"

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, agli Esponenti Aziendali, in via diretta, e ai Consulenti e i Partner, in relazione al tipo di rapporto con la Società, è vietato:

- eludere le procedure ed i sistemi di controllo interno in materia di rispetto della tutela ambientale;
- ostacolare le attività di controllo degli enti preposti alla verifica delle norme di tutela ambientale;
- ostacolare la gestione ottimale dei rifiuti;
- impedire sprechi di energie e di risorse idriche;
- provocare eventuali sversamenti di sostanze pericolose;
- cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- effettuare in modo indiscriminato scarichi di acque reflue industriali in violazione delle norme di legge e dei regolamenti vigenti, nonché violare i divieti di scarico;
- cagionare l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema in modo irreversibile o in modo tale che la sua eliminazione risulti particolarmente onerosa;
- mettere in pericolo l'incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;
- gestire scarichi senza autorizzazione o effettuare scarichi vietati dalla legge (ad esempio sul suolo, o nel sottosuolo o in mare), o effettuare scarichi che comportano la violazione dei limiti tabellari imposti dalla legge;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti;
- allestire o destinare un determinato sito al progressivo accumulo di rifiuti;
- depositare rifiuti diversi da quelli autorizzati o ammassare rifiuti su area diversa da quella autorizzata;
- provocare l'uccisione, la distruzione, la cattura, il prelievo, la detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, anche se riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto minore sullo stato di conservazione della specie.

8. OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

I Destinatari delle Linee di Condotta hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni violazione o sospetta violazione delle Linee di Condotta e del Modello Organizzativo.

La segnalazione deve:

- riguardare qualsiasi condotta illecita di cui il soggetto sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro e deve operare a tutela dell'integrità dell'ente;
- essere fondata su elementi di fatto precisi e concordati;
- avere ad oggetto la commissione, o la tentata commissione, di reati previsti dal sistema legislativo italiano ovvero, la violazione o l'elusione dei principi, dei valori e delle regole

comportamentali contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui è parte integrante;
- descrivere in modo chiaro e preciso i fatti accaduti, le generalità delle persone che li hanno commessi, le circostanze di tempo di luogo, nonché ogni altro elemento che confermi la fondatezza dei fatti;
- essere effettuata da soggetti che si rendono riconoscibili.

A titolo esemplificativo, i responsabili interni provvedono a segnalare all'Organismo di Vigilanza:
- ✓ comportamenti a rischio reati ex d.lgs. 231/2001, relativi ai processi operativi di competenza di cui siano venuti a conoscenza in qualunque modo, anche attraverso collaboratori;
- ✓ provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, di cui si venga ufficialmente a conoscenza, riguardanti illeciti e/o ipotesi di reato di cui al d.lgs. 231/2001 con rischi di impatto aziendale.

La segnalazione non deve:
- riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi;
- essere effettuata in mala fede, né avere ad oggetto fatti infondati o mere "voci di corridoio";

La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e collaboratori terzi da eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla segnalazione, assicurando la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.
Le segnalazioni "anonime", effettuate senza identificazione del whistleblower/segnalante, verranno archiviate quali "segnalazioni anonime" e saranno oggetto di istruttoria purché adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
Qualora il segnalante anonimo dovesse palesare la sua identità otterrà le tutele previste da D.lgs 24/2023.

È prevista l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che:
- abbiano posto in essere atti ritorsivi e/o discriminatori nei confronti di chi abbia effettuato (in buona fede) una segnalazione inerente condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e/o violazioni del Modello, di cui i predetti destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- abbiano violato gli obblighi di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, nelle forme concretamente previste dall'ente;
- abbiano violato qualsiasi altra misura predisposta dall'ente volta alla tutela del soggetto segnalante;

– abbiano trasmesso segnalazioni che si siano rivelate poi infondate, qualora siano state effettuate con dolo o colpa grave.

9. SANZIONI

I comportamenti non conformi alle disposizioni delle presenti Linee di Condotta, comporteranno, indipendentemente ed oltre gli eventuali procedimenti penali a carico del/gli autore/i della violazione, l'applicazione di sanzioni individuate nel Codice Sanzionatorio e previste ai sensi della vigente normativa e/o contrattazione collettiva.